



La Spagna è condannata a una somma forfettaria di 30 milioni di euro per essere venuta meno all'obbligo ad essa incombente di eseguire una sentenza di inadempimento della Corte

La Spagna infatti non ha adottato tutte le misure necessarie per recuperare gli aiuti di Stato illegittimi concessi alle imprese dalle province dei Paesi baschi

Negli anni '90, le tre province dei Paesi baschi (Álava, Vizcaya e Guipúzcoa) hanno concesso a talune imprese aiuti di Stato sotto forma di una riduzione della base imponibile e di un credito d'imposta del 45% degli investimenti. Con sei decisioni dell'11 luglio 2001¹, la Commissione ha dichiarato questi aiuti incompatibili con il mercato interno. Essa ha ordinato pertanto alla Spagna di sopprimerli e di adottare tutte le misure necessarie per recuperare gli aiuti già versati presso i beneficiari. Avendo constatato che tutti questi aiuti non erano stati recuperati, nel 2003 la Commissione ha proposto alcuni ricorsi per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia. Quest'ultima, con sentenza del 14 dicembre 2006², ha dichiarato che la Spagna era venuta meno all'obbligo ad essa incombente di adottare le misure necessarie per conformarsi alle decisioni della Commissione.

Poiché riteneva che la Spagna non avesse dato completa esecuzione alla sentenza del 2006, la Commissione ha deciso di introdurre, nel 2011, un nuovo ricorso per inadempimento. La Commissione ritiene che gli importi non ancora recuperati all'atto della presentazione del ricorso rappresentassero circa l'87% del totale degli aiuti illegittimi da recuperare. In seguito, la Commissione ha accertato che la Spagna aveva dato integrale esecuzione alla sentenza del 2006 in pendenza del giudizio dinanzi alla Corte, cosicché essa ha rinunciato alla sua domanda di condanna a una penale pur confermando la sua domanda di condanna a una somma forfettaria il cui importo, a suo parere, dovrebbe essere stabilito pari a circa 65 milioni di euro³.

Nella sua odierna sentenza la Corte giudica che la Spagna non ha dato corretta esecuzione alla sentenza del 2006. La Corte rileva infatti che, alla data del 27 agosto 2008 (giorno di scadenza del termine stabilito dalla Commissione in un parere motivato inviato alla Spagna per consentire a quest'ultima di dare esecuzione alla sentenza del 2006), gli aiuti illegittimi non erano stati integralmente recuperati dalle autorità spagnole, come ammesso persino da queste ultime.

In risposta a un argomento della Spagna, la Corte dichiara che non è suo compito precisare, per ciascuna delle sei decisioni del 2001, quali somme non siano state ancora recuperate, bensì che è la Spagna che deve verificare la posizione individuale di ciascuna impresa interessata e calcolare l'importo esatto degli aiuti da recuperare in applicazione delle decisioni controverse.

Tenuto conto delle circostanze del caso di specie, la Corte ritiene giustificato condannare la Spagna al pagamento di una somma forfettaria. Essa rileva, infatti, che la procedura di recupero degli aiuti illegittimi si è protratta per più di cinque anni dopo la pronuncia della sentenza del 2006 e ciò senza alcun rapporto con le difficoltà connesse al recupero degli aiuti. Inoltre, gli aiuti

¹ Decisioni 2002/820/CE (GU 2002, L 296, pag. 1), 2002/892/CE (GU 2002, L 314, pag. 1), 2003/27/CE (GU 2003, L 17, pag. 1), 2002/806/CE (GU 2002, L 279, pag. 35), 2002/894/CE (GU 2002, L 314, pag. 26), e 2002/540/CE (GU 2002, L 174, pag. 31).

² Sentenza della Corte del 14 dicembre 2006, *Commissione/Spagna* (cause riunite da [C-485/03](#) a [C-490/03](#)).

³ V. anche, per le conclusioni dell'avvocato generale, comunicato stampa (in francese) n. [8/14](#).

illegittimi si rivelano particolarmente nocivi per la concorrenza a causa della rilevanza del loro importo e del numero elevato dei beneficiari, per cui questi ultimi dovevano essere rapidamente privati del vantaggio di cui hanno illegittimamente goduto rispetto ai loro concorrenti. Infine, la Corte rileva che la Spagna è già stata oggetto di diverse sentenze per inadempimento per omesso recupero immediato ed effettivo di aiuti illegittimi⁴. Secondo la Corte, una siffatta reiterazione di violazioni da parte di uno Stato membro è tale da richiedere l'adozione di una misura dissuasiva, quale la condanna al pagamento di una somma forfettaria.

Poiché considera che la limitazione dell'infrazione a un'unica regione autonoma non è tale da attenuare la gravità dell'inadempimento accertato, la Corte giudica giustificato, in considerazione della capacità di pagamento della Spagna, di condannare detto Stato al pagamento di una somma forfettaria pari a 30 milioni di euro.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

⁴ Segnatamente, sentenze Commissione/Spagna del 2 luglio 2002 (C-499/99), del 26 giugno 2003 (C-404/00), del 20 settembre 2007 (C-177/06), e del 24 gennaio 2013 (C-529/09).